



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/44 DEL 9.07.2020

Oggetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in Zona industriale (Loc. Tossilo) e delle relative opere di connessione (potenza nominale 10,65 MW, potenza in immissione 8 MW), sito nel comune di Macomer (NU). Proponente: E.Ri.Sa srl.
Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società E.Ri.Sa s.r.l. ha presentato al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), il 26 agosto 2019 (prot. DGA n. 17797 del 26.8.2019), l'istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in Zona industriale (Loc. Tossilo) e delle relative opere di connessione (potenza nominale 10,65 MW, potenza in immissione 8 MW)", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017, punto 2 lettera b) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW. Centrali solari termodinamiche con potenza elettrica superiore a 1 MW".

Come risulta dalla documentazione depositata, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza nominale pari a 10,65 MWp, e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica, in un'area sita nel territorio comunale di Macomer, all'interno dell'area industriale ZIR di Tossilo. L'area interessata dall'intervento, ricadente in zona omogenea D ("industriale"), subzona D3, del Piano Urbanistico Comunale, si sviluppa per una superficie complessiva di 16 ettari ed è suddivisa in due lotti distinti, separati da una strada consortile, e individuati catastalmente al foglio 53, particelle: 572, 576, 581 (Lotto 1) e 574, 579, 587, 590, (Lotto 2). L'impianto sarà costituito da moduli fotovoltaici posizionati su strutture di sostegno infisse al suolo, ad inseguimento monoassiale, in modo da massimizzare la produzione, con un interasse tra le file pari a circa 4,6 metri. La struttura di sostegno avrà un'altezza dal suolo pari a circa 1,5 metri, mentre l'altezza massima sarà di circa 2,50 metri dal piano di infissione.

Le opere di rete per la connessione saranno costituite da:

- prima tratta (A-B-C) di linea MT interrata della lunghezza di circa 210 metri;
- seconda tratta (C-D-E-FG) di linea MT aerea di circa 350 metri di lunghezza;
- terza tratta (G-H) di linea MT interrata, della lunghezza di 90 metri e che termina in



corrispondenza dell'esistente cabina primaria di trasformazione.

A completamento dell'intervento, è prevista la realizzazione di locali tecnici, costituiti da strutture prefabbricate e di impianti di servizio dell'area (illuminazione, monitoraggio e videosorveglianza).

L'impianto, il cui costo complessivo è stimato in € 7.084.000, da realizzarsi nell'arco di dieci mesi, avrà una durata di esercizio di 25-30 anni, al termine della quale è prevista la dismissione di tutte le opere e il ripristino delle aree interessate.

L'Assessore riferisce che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

1. nota prot. n. 19368 del 15.10.2019 (prot. DGA n. 21400 del 15.10.2019), con la quale il Comune di Macomer, evidenziate le seguenti criticità:
 - "l'area di intervento non rientra nella definizione di area brownfield";
 - "la realizzazione dell'impianto a terra comporta un significativo aggravio di "consumo" del territorio avverso a quanto indicato nel decreto ministeriale 10.9.2019";
 - "per tale aree in parola – subzona industriale "D3" – non è stato approvato alcun piano particolareggiato che prescriva la fattibilità puntuale dell'intervento in oggetto, così come previsto all'art. 71 della Norma di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ma tale area, rientra nella classificazione dei "lotti in programmazione – ampliamenti Z.I.R." di futura espansione dell'adiacente agglomerato esistente classificato in subzona "D2".", ha comunicato "per il profilo urbanistico, inerente le trasformazioni territoriali in via permanente del suolo inedificato, assoggettate al regime del permesso di costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 ovvero a titolo equipollente, in ordine alle criticità sopra esposte, si esprime parere non favorevole al progetto proposto dalla E.RI.Sa srl". Inoltre, con successiva nota prot. 21838 del 18.11.2019 (prot. DGA 23928 del 23.11.2019), ha riferito che "le superfici interessate dall'intervento in progetto non sono assoggettate a uso civico";
2. nota prot. n. 76564 del 6.11.2019 (prot. DGA n. 23556 del 13.11.2019), con la quale il Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha comunicato che "l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923. Pertanto, per gli interventi previsti non è necessaria alcuna autorizzazione di questo Servizio";
3. nota prot. n. 12955/2019 (prot. DGA n. 24605 del 26.11.2019), con la quale la Soprintendenza



Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, in seguito ad un sopralluogo effettuato in data 12.11.2019, ha dichiarato che: "si autorizzano pertanto i lavori con la prescrizione che i lavori di scavo della linea MT di connessione AC siano eseguiti sotto la costante sorveglianza archeologica, a spese del committente, di un archeologo professionista, il cui curriculum sarà preventivamente trasmesso a questo Ufficio qualora non sia già in possesso della SABAP. L'archeologo incaricato dovrà documentare l'andamento dei lavori e redigere una relazione finale";

4. nota prot. 31794 dell'11.10.2019 (prot. DGA n. 21241 del 14.10.2019), con la quale il Servizio del Genio Civile di Nuoro ha comunicato che "è stata rilevata un'unica interferenza tra le opere previste nel progetto e il reticolo idrografico di competenza, consistente nell'attraversamento aereo con linea elettrica MT del Rio Murtazzolu, denominato negli elaborati progettuali Fiume Tossilo². Dall'esame delle tavole grafiche è emerso che la linea elettrica aerea viaggerà su pali ad un'altezza superiore ai 12 metri rispetto al fondo alveo e, pertanto, non ne modificherà in alcun modo la sezione incisa, lasciando il deflusso delle acque inalterato rispetto alle condizioni ante intervento. In ragione di quanto sopra esposto si ritiene che non siano necessari ulteriori integrazioni e approfondimenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza ex art. 93 del R.D. n. 523/1904 che avverrà in fase di rilascio di autorizzazione unica";
5. nota prot. n. 42102 del 11.11.2019 (prot. DGA n. 23375 del 11.11.2019), con la quale il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale ha comunicato che "Si ritiene pertanto che l'intervento proposto non presenti particolari criticità dal punto di vista paesaggistico e che esso possa essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - vengano salvaguardati l'alveo e le sponde del fiume, oltre che la vegetazione in essi presente;
 - i plinti di fondazione dovranno essere completamente interrati;
 - gli elementi tubolari dovranno avere colore adeguato, che si uniformi a quelli presenti sul territorio circostante;
 - vengano effettuati interventi di mitigazione visiva con piantumazioni arboree/arbustive sul lato est e sul lato nord, eventualmente anche all'esterno dell'area recintata (fascia di rispetto stradale e ferroviaria), di larghezza adeguata.

Tuttavia, si precisa che il parere favorevole del Servizio è vincolato alla conformità urbanistica



- dell'intervento, che ad oggi non sussiste, dati il parere sfavorevole espresso dal Comune di Macomer con nota prot. n. 38513 del 15.10.2019";
6. nota prot. n. 8396 del 4.3.2020 (prot. DGA n. 5979 del 17.3.2020), con la quale il Servizio Energia e Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria ha rappresentato l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione attestante il titolo di disponibilità delle aree interessate dall'intervento. In particolare: "si chiede di integrare la documentazione con idoneo titolo di disponibilità, in quanto l'assenso preliminare alla vendita a firma del Consorzio Industriale di Macomer non costituisce titolo sufficiente a soddisfare quanto richiesto ai sensi dell'art. 7, lett. d) dell'allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018.

Inoltre, si rappresenta che la potenza nominale dell'impianto può risultare superiore alla potenza indicata nel preventivo di connessione fornito dall'Ente gestore della rete, ferma restando la coincidenza di quest'ultima con la potenza di immissione, indicata nello schema unifilare".

Riferisce l'Assessore che la Società E.Ri.Sa s.r.l., con lettera del 15.10.2019 (prot. DGA 21415 del 15.10.2019), ha fornito le controdeduzioni sulle criticità evidenziate dal Comune di Macomer, chiedendo "il ritiro in autotutela del parere non favorevole in quanto basato su criticità che si ritengono chiarite da quanto appena esposto, soprattutto in merito alla definizione di aree brownfield", precisando, in particolare, che, sulla base di quanto riportato nell'Allegato B ("Criteri di indirizzo per la valutazione positiva dei progetti ai sensi del punto 16 delle Linee Guida Ministeriali – Impianti Fotovoltaici") alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, tutte le aree industriali vengono definite come brownfield, indipendentemente dal fatto che esse siano state già utilizzate in precedenza.

L'Assessore, quindi, prosegue riferendo che lo SVA, considerata la documentazione depositata sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente; preso atto dei contributi istruttori/note pervenuti; dato atto del parere non favorevole, sotto il profilo urbanistico, del Comune di Macomer e delle relative controdeduzioni della Società, propone di non sottoporre il progetto in esame alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali da recepire in sede autorizzativa:

1. dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nelle sopracitate note del Servizio Tutela



- del Paesaggio e vigilanza Sardegna centrale e della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
2. al fine di non precludere la fruizione dell'area alle specie faunistiche di piccola taglia, la recinzione perimetrale dovrà essere dotata di idonee aperture (ponti ecologici) tali da consentire il passaggio degli animali;
 3. per quanto riguarda gli interventi di sistemazioni delle superfici, dovranno essere preservati eventuali muretti a secco in quanto rappresentano importanti rifugi per i rettili e i piccoli mammiferi in aree seminaturali prive di alte tipologie di rifugi idonei per queste classi animali;
 4. in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo:
 - 4.1 in fase di realizzazione delle operazioni di scotico/scavo del suolo, si dovrà provvedere a separare lo strato superficiale di terreno più fertile, da reimpiegare nelle successive operazioni di ripristino del suolo, in particolare nella realizzazione delle previste opere di mitigazione, rappresentate da fasce di vegetazione, arborea/arbustiva autoctona, della larghezza di 5 metri;
 - 4.2 lo strato sottostante, al fine di evitare il consumo della risorsa, dovrà essere temporaneamente accantonato e successivamente riutilizzato per riempimenti, ripristini e la ricostituzione, a regola d'arte, delle superfici provvisoriamente occupate da mezzi e manufatti di cantiere;
 5. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data notizia alle competenti Soprintendenze ed al Servizio tutela paesaggistica per la province di Nuoro e dell'Ogliastra;
 6. durante la gestione dell'impianto si dovrà provvedere all'inerbimento dell'area interessata dalle opere, provvedendo alle necessarie cure colturali, per garantire il mantenimento della funzionalità pedologica e agronomica del suolo;
 7. al termine della vita utile dell'impianto si dovrà procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino ambientale dei luoghi;
 8. dovranno essere concordate con il dipartimento ARPAS territorialmente competente le modalità di monitoraggio e controllo delle componenti ambientali.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra



in Zona industriale (Loc. Tossilo) e delle relative opere di connessione (potenza nominale 10,65 MW, potenza in immissione 8 MW), sito nel comune di Macomer (NU)”, presentato dalla E.Ri.Sa s.r.l. La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in Zona industriale (Loc. Tossilo) e delle relative opere di connessione (potenza nominale 10,65 MW, potenza in immissione 8 MW), sito nel comune di Macomer (NU)”, proposto dalla società E.Ri.Sa s.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Macomer, il Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio delle Valutazioni Ambientali, la necessità di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/44
DEL 9.07.2020